

L'armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni nell'UE

Il processo di armonizzazione in Italia

L'armonizzazione delle regole che presiedono la redazione dei bilanci pubblici, con l'introduzione di criteri omogenei volti a migliorare la trasparenza, l'attendibilità e la confrontabilità delle scritture contabili di tutte le amministrazioni pubbliche, costituisce uno strumento essenziale per la definizione di un quadro normativo contabile che concorra sia all'efficienza ed alla controllabilità della spesa pubblica che alla sostenibilità delle finanze pubbliche. L'armonizzazione contabile è infatti una funzione che, oltre a dispiegare la sua azione sul piano dell'autonomia normativa contabile degli enti pubblici, estende in concreto i suoi effetti anche sul piano finanziario, in base al presupposto che una maggiore uniformità nella predisposizione degli strumenti di bilancio assicuri, in prospettiva, un miglior uso delle risorse pubbliche.

Il legislatore italiano, anche precedendo la specifica disciplina europea poi intervenuta nel 2011, ha da tempo posto l'attenzione su tale fenomeno quando (tralasciando in questa sede un iniziale riferimento a tale tema posto a suo tempo dalla prima legge di riforma della contabilità e finanza pubblica n.468/1978, in cui si prevedeva espressamente, all'articolo 25, la "normalizzazione" dei bilanci pubblici) la materia "**Armonizzazione dei bilanci pubblici**" è stata introdotta nella **Carta costituzionale** con la riforma del titolo V del 2001 che l'ha inserita nell'ambito della competenza concorrente, e quando poi successivamente, con la legge costituzionale n.1 del 2012 tale materia è stata portata nella **competenza esclusiva** statale.

L'istanza regolatoria affermata in Costituzione è stata poi declinata secondo **due** differenti filoni normativi, costituiti il primo dalla **legge delega n.42 del 2009** sul federalismo fiscale (articolo 2), ed il secondo dalla **legge di contabilità e finanza pubblica n.196/2009** (articolo 2).

La concreta implementazione delle nuove regole ha incrociato **la disciplina europea nel frattempo intervenuta**, laddove la **Direttiva 2011/85/UE** – facente parte del pacchetto dei provvedimenti legislativi noti come **Six pack** volti all'introduzione di meccanismi rafforzati di controllo e di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici e finanziari degli Stati membri - ha specificamente fissato **regole minime comuni per i quadri di bilancio nazionali** finalizzate a renderli più trasparenti, confrontabili e il più possibile completi e veritieri, nonché con un medesimo orizzonte temporale pluriennale di programmazione (minimo tre anni). In particolare, com'è noto, tale Direttiva ha richiesto da un lato l'adozione, in sede di programmazione di bilancio, di meccanismi di coordinamento tra tutti i sottosettori dell'amministrazione, e dall'altro ha evidenziato la necessità di **uniformità delle regole e delle procedure contabili**.

La disciplina dell'armonizzazione contabile nel nostro ordinamento si è quindi di fatto sviluppata, e via via aggiornata nel corso del tempo, sulla base di un quadro normativo

interno all'ordinamento medesimo, costituito dalle due leggi prima citate, **ma anche in coerenza con le nuove regole** e finalità nel frattempo intervenute in **sede europea**.

A tale esigenza si richiamano, in modo convergente, entrambe le leggi n. 42 e n.196 del 2009, che prevedono strumenti per l'armonizzazione basati su principi e regole contabili uniformi, sul piano dei conti integrato, su schemi di bilancio comuni, sul bilancio consolidato. Il **principio dell'armonizzazione** dei sistemi contabili e dei bilanci pubblici si **connette al principio di coordinamento** della finanza pubblica, strumento fondamentale per il rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici, derivante sia dall'ordinamento comunitario che da quello nazionale.

Due decreti legislativi delegati, il [D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91](#) e il [D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#) - emanati rispettivamente ai sensi delle due diverse deleghe (il primo con riferimento a quella dell'articolo 2 della legge n.196/2009 e l'altro alla legge n.42 dello stesso anno) hanno introdotto nuove norme volte all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, rispettivamente,

- delle **amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali**, e con esclusione di regioni, enti locali ed enti del SSN, vale a dire quelle amministrazioni ed enti pubblici facenti parte del conto economico della pubblica amministrazione. Si tratta, in sostanza, degli enti nazionali di previdenza ed assistenza, delle Agenzie regionali sanitarie e degli enti (circa 150) dell'amministrazione centrale diversi dai ministeri
- delle **amministrazioni pubbliche degli enti territoriali**, quali regioni, enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate, unioni di comuni ed istituzioni degli enti locali), ed enti del Servizio sanitario nazionale.

L'esigenza di migliorare la conoscenza dei fenomeni, cui è preordinata l'armonizzazione operata con il d.lgs. n.118/2011 e quella avviata con l'altro decreto legislativo (91/2011), trova corrispondenza nella direttiva comunitaria relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, secondo cui "gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sotto-settori dell'amministrazione pubblica e contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza" (art. 3). Il rispetto degli equilibri richiede, infatti, una base conoscitiva omogenea, con principi e regole contabili uniformi per tutti i soggetti che, a vario titolo, sono inclusi nel concetto di "amministrazione pubblica", ferma restando l'esigenza di consolidamento dei conti tra enti e organismi partecipati. In tale ottica si pone, comunque, la necessità di una maggiore coerenza fra il sistema contabile dello Stato e quello degli enti territoriali, con riferimento, soprattutto, all'adozione della **competenza finanziaria potenziata**.

Il c.d. principio della competenza "a scadenza" introdotto per gli enti territoriali (Regioni, Enti locali e loro organismi partecipati), in prospettiva viene a trovare applicazione anche per le altre amministrazioni pubbliche (decreto legislativo n. 91/2011). Nel contempo l'art. 42 della legge 196/2009 deve rappresentare lo strumento per il superamento del principio della competenza giuridica, propria del bilancio dello Stato, a favore del principio della

competenza potenziata. Ciò al fine di operare un effettivo completamento dell'armonizzazione contabile nel comparto pubblico.

L'operazione più significativa è senz'altro quella operata da tale ultimo decreto legislativo n. 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo **n. 126 del 2014**.

Il primo ha definito i principi generali della riforma degli enti territoriali, individuato gli strumenti dell'armonizzazione dei sistemi contabili (dal piano dei conti integrato al bilancio consolidato), stabilito l'obbligo di adeguamento, distinguendo tra principi contabili generali e principi applicati ed, infine, rinviato l'individuazione dei contenuti specifici della riforma ad un successivo decreto legislativo integrativo, da emanare in considerazione dei risultati di una riuscita fase di sperimentazione, che ha coinvolto numerosi enti territoriali. Tale successivo provvedimento (d.lgs 126/2014) ha a sua volta integrato e modificato il primo decreto attraverso l'inserimento di norme di dettaglio e degli allegati necessari per l'applicazione della riforma (schemi di bilancio, piano dei conti e principi contabili). Ha poi definito l'ordinamento contabile delle regioni ed aggiornato il Tuel ai principi della riforma.

Così integrato, il D.Lgs. 118 ha ridisegnato profondamente l'ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali, avviando un percorso di risanamento della finanza degli enti fondato sulla trasparenza e sulla corretta rappresentazione della situazione finanziaria, economico e patrimoniale risultando in tal modo, per alcuni aspetti, ancor più efficace delle manovre di finanza pubblica che negli anni si sono susseguite.

In particolare, la riforma è diretta a: **a)** realizzare un'omogeneità effettiva e non meramente formale dei bilanci e dei rendiconti, che consenta di migliorare la qualità dei nostri conti pubblici, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e delle verifiche in ambito europeo, nonché per favorire la realizzazione di politiche economiche specifiche, con particolare riferimento al federalismo fiscale. A tal fine, accanto a schemi comuni di bilancio finanziari ed economico-patrimoniali, sono stati introdotti nuovi strumenti contabili, che garantiscono il trattamento contabile uniforme delle singole operazioni gestionali; **b)** estendere la contabilità economico patrimoniale a tutti gli enti territoriali, al fine di dare rilevanza agli equilibri economico-patrimoniali e migliorare significativamente gli strumenti informativi e di valutazione disponibili, anticipando il processo di armonizzazione contabile avviato in ambito europeo, che attribuisce alla contabilità economico patrimoniale il ruolo di sistema contabile fondamentale ai fini della rendicontazione della gestione; **c)** adottare il bilancio consolidato, per rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico di ciascun ente unitariamente a quella dei propri organismi, enti, aziende e società controllate o partecipate, che compongono il "gruppo amministrazione pubblica", considerato come un'entità economica unitaria, a prescindere dalle specificità economiche e giuridiche dei soggetti che lo compongono. Il bilancio consolidato favorisce un effettivo controllo dell'utilizzo delle risorse che, complessivamente, fanno capo ad un ente e consente di ovviare alla disomogeneità dei bilanci pubblici determinata dal fenomeno delle esternalizzazioni.

Va sottolineato come il processo di armonizzazione fornirà informazioni fondamentali e nuove leve di intervento anche ai fini dello smaltimento dei debiti pregressi, favorendo così il definitivo superamento della annosa questione del ritardo del nostro Paese dei ritardi dei pagamenti delle Amministrazioni pubbliche. In particolare, grazie al potenziamento della contabilità finanziaria e al riaccertamento straordinario dei residui, a decorrere dal rendiconto della gestione 2015 diviene possibile, da una parte, conoscere l'ammontare dei debiti commerciali degli enti territoriali liquidi ed esigibili alla fine di ciascun esercizio; e, dall'altra, determinare risultati di amministrazione rappresentativi dell'effettiva situazione finanziaria dell'ente, in quanto riferita a crediti e debiti certi, liquidi ed esigibili e determinata anche in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, dei vincoli e dei rischi a carico dell'ente.

Va senz'altro tenuto presente che l'entrata in vigore della **riforma** contabile degli enti territoriali nel 2015 ha rappresentato il **punto di partenza**, e non di arrivo, del percorso degli enti territoriali verso l'armonizzazione contabile, fondato sulla trasparenza e la corretta rappresentazione della situazione finanziaria, economico e patrimoniale. Il percorso - al cui fine continua ad operare l'apposita Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (c.d. **Commissione Arconet**¹) presso il Ministero dell'economia, è ormai sostanzialmente **entrato a regime**, anche con la necessaria introduzione di periodi transitori per "scaricare" l'impatto sui bilanci di alcune significative innovazioni, ad esempio nel campo dell'accertamento dei residui. Ciò in quanto l'impatto con la complessa disciplina dell'armonizzazione ha evidenziato la diffusa esigenza di una maggiore graduazione delle sue modalità di attuazione, rendendo palese la circostanza che molti enti si sono presentati all'appuntamento con l'armonizzazione in condizioni strutturali degli equilibri reali di bilancio non coincidenti con le risultanze contabili.

A distanza di qualche anno dalla sua introduzione, e dopo che con il 2016 si è registrato il primo esercizio di applicazione completa della riforma, **si può tracciarne un bilancio senz'altro positivo**, atteso che essa ha inciso sui bilanci di circa 9700 enti, ed ha aperto la prospettiva di disporre di bilanci omogenei, aggregabili e confrontabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, in grado quindi di soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica, alla gestione del federalismo fiscale e alle verifiche del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. È un risultato senz'altro importante in termini di *accountability*.

¹ L'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet) con il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali.

L'attuazione della riforma viene **annualmente monitorata** sui documenti di finanza pubblica, ed in particolare nel Documento di economia e Finanza, che tra i suoi allegati ricomprende anche il "[Rapporto sullo stato di attuazione della Riforma di contabilità e finanza pubblica](#)", nell'ultimo dei quali (DEF 2017) si rileva come l'adozione della contabilità economico patrimoniale da parte di tutti gli enti territoriali rappresenti una tappa fondamentale nel processo di armonizzazione contabile, non solo in quanto potenzia significativamente gli strumenti informativi e di valutazione a disposizione degli enti, ma anche in quanto costituisce attuazione della direttiva 2011/85/UE, con riferimento all'implementazione di un sistema *accrual*.

Il decreto legislativo 118/2011 prevede a tal fine l'adozione di un sistema di contabilità integrata che, grazie al "piano dei conti integrato", garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico-patrimoniale e consente di rappresentare i collegamenti delle scritture e dei risultati dei due sistemi contabili, finanziario ed economico-patrimoniale.

Nel Rapporto si segnala inoltre la significatività dell'ormai avvenuta estensione nel corso del 2016 della nuove regole contabili a tutte le **autonomie speciali**. Le regioni Sicilia e Sardegna e gli enti del loro territorio hanno infatti adottato la riforma già dal 1° gennaio 2015 con le tempistiche previste per le Regioni a statuto ordinario, mentre le altre autonomie speciali hanno recepito la riforma contabile a decorrere dal 1° gennaio 2016. Pertanto, nel corso del 2016 le regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del loro territorio hanno applicato la nuova configurazione del principio della competenza finanziaria potenziata e la correlata attività di riaccertamento straordinario dei residui e rinviato l'adozione del piano dei conti integrato, dei principi contabili applicati concernenti la contabilità economico patrimoniale e il bilancio consolidato.

Da rilevare poi, e non da ultimo, come le nuove regole contabili dell'armonizzazione abbiano reso possibile la revisione e la **semplificazione della disciplina dell'equilibrio di bilancio** degli enti territoriali per essi introdotta dalla legge n.243/2012 di attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio. Come si rileva infatti nel sopracitato Rapporto, con l'entrata in vigore della disciplina del D.Lgs. 118/2011, l'obbligo di approvare un bilancio di previsione che garantisca l'equilibrio di parte corrente, compreso l'ammortamento dei prestiti, è stato esteso a tutti gli enti territoriali, così come è stato previsto l'equilibrio di cassa. Inoltre, il nuovo saldo, basato sulla competenza finanziaria potenziata introdotta dalla riforma della contabilità, appare il più vicino al saldo rilevato dall'ISTAT ai fini del computo dell'indebitamento netto nazionale, **in coerenza quindi con i criteri** di trasparenza e significatività dei saldi rilevanti **in sede europea**. Si è reso così possibile stabilire, nella legge n.243/2012, che l'equilibrio dei bilanci degli enti territoriali sia rappresentato, ora, da un saldo unico, non negativo, in termini di competenza finanziaria, tra le entrate finali e le spese finali, in sostituzione dei precedenti quattro saldi, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali e tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

In fase avanzata, ma ancora da mettere compiutamente a regime, **la armonizzazione dei bilanci degli enti non territoriali** prevista dal primo citato decreto legislativo n.91 del 2011, riferita cioè alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali (e con esclusione dei regioni, enti locali ed enti del SSN). Per essi **nel corso del 2016** il processo di armonizzazione è proseguito, con l'entrata a regime per tutti gli enti – quali quelli in esame - in contabilità finanziaria di un piano dei conti unico, costituente un comune schema classificatorio coerente e raccordabile con il Sistema Europeo dei Conti SEC 2010. **Dal gennaio 2017** anche i codici della rilevazione SIOPE con riferimento ai dati di incassi e pagamenti si sono uniformati ai codici del piano dei conti, costituendo un riferimento essenziale per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio o per la definizione degli allegati tassonomici. Pertanto, come precisato nel già citato Rapporto, con l'allineamento degli schemi e delle articolazioni contabili previste dai richiamati prospetti e con l'adozione di un sistema omogeneo di codifiche, può dirsi realizzata al momento la previsione normativa che stabilisce l'adozione di criteri di classificazione uniformi su tutto il territorio nazionale.

Non ancora applicati, ma in corso di completamento, sono i lavori volti l'adozione di un regolamento concernente l'elaborazione dei principi contabili riguardanti i comuni criteri di contabilizzazione. In particolare si fa riferimento sia al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, sia al principio contabile applicato concernente la competenza economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria. E' poi ancora **in corso la sperimentazione** prevista dall'articolo 25 del decreto legislativo 91/2011, finalizzata a valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, ed al cui termine andrà valutata la possibilità di estendere alle amministrazioni interessate dal decreto legislativo in questione la tenuta di una contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza finanziaria potenziata.

Si è invece **conclusa**, risultando quindi a regime, **l'armonizzazione** dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle **Università** di cui alla delega prevista dall'articolo 5 della legge 240/2010 poi attuata con il decreto legislativo **n.18 del 2012**, volto all'introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università. Sulla base di tale provvedimento è poi intervenuto il decreto ministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014, che ha definiti gli schemi di budget economico e budget degli investimenti, ora prossimo ad alcune revisioni ed aggiornamenti ad opera di un **ulteriore decreto**, al fine rendere omogenea ed univoca l'applicazione dei criteri di valutazione da parte degli atenei e, in tal modo, rendere meglio conformi e comparabili i relativi bilanci.

L'armonizzazione Italiana nel quadro dell'Unione Europea

Quello dell'armonizzazione è un tema che rileva ovviamente – data la presenza della Direttiva - anche in **sede europea**, costituendo l'armonizzazione stessa una **risposta alle criticità** che derivano dalla **diversità dei sistemi contabili**, riconducibile dalla inevitabile circostanza che per ragioni politiche e storiche, i sistemi di pubblica amministrazione – e

al loro interno i sistemi contabili – si sono sviluppati secondo forme proprie di ciascun Paese.

La questione si è posta ad esempio in **Francia**, dove, ai fini di rendere più agevole l'introduzione del nuovo sistema, i principi per la contabilità generale dello Stato sono stati pubblicati in una Raccolta (Recueil des Normes Comptables de l'Etat), nella quale si esplicita con chiarezza che il principio di riferimento è la competenza economica e che le regole contabili dello Stato non devono distinguersi da quelle delle imprese se non per le specificità dell'azione dello Stato. Tutta la contabilità generale si orienta quindi come riferimento alle disposizioni applicabili alle imprese, da applicare direttamente o tramite adattamenti. Trattamenti contabili ad hoc sono previsti allorché si debbano contabilizzare operazioni tipiche della sola pubblica amministrazione. Con la costituzione del CNPOP – [Conseil de normalisation des comptes publics](#) - organismo di supporto al Ministro, chiamato a esprimere pareri preventivi sulle norme contabili per le amministrazioni pubbliche nonché a proporre modifiche e integrazioni alle norme e agli standard vigenti.

Potrebbe poi farsi riferimento anche alla **Spagna**, in cui il sistema contabile dell'amministrazione centrale è stato oggetto di una azione di riforma che si connota per l'introduzione di un nuovo [Piano generale di contabilità pubblica](#) e di un nuovo Quadro concettuale di riferimento, obbligatorio dal primo gennaio 2011 per tutte le entità del settore pubblico amministrativo statale ad esclusione di quelle rientranti nell'ambito della sicurezza sociale. A seguito di questo intervento normativo le amministrazioni pubbliche debbono predisporre a consuntivo i documenti tipici della contabilità economico-patrimoniale (oltre al rendiconto della gestione autorizzativa), secondo appositi schemi, e viene dettagliato un piano dei conti da seguire obbligatoriamente e viene fornita una guida sulle corrette modalità di contabilizzazione delle operazioni.

Rispetto ai differenti contesti degli Stati membri, con la direttiva l'Unione europea ha avuto modo, per la prima volta, di stabilire requisiti minimi per i quadri di bilancio, dando così una certezza legale al percorso di armonizzazione dei principi contabili, che va ad affiancare le raccomandazioni specifiche per paese elaborate nel processo del semestre europeo.

Come rilevato nella [Relazione della Commissione](#) sui **progressi** compiuti nell'attuazione della Direttiva in questione, alla luce dell'urgenza di interventi di risanamento in un gran numero di Stati membri, è necessario agire con la massima priorità. In tale contesto l'impegno volto a **migliorare i quadri di bilancio** nazionali è strettamente correlato alle politiche di **risanamento finanziario**, poiché entrambi sono finalizzati a produrre miglioramenti duraturi della qualità dei risultati di bilancio. Per i responsabili politici disporre di dati completi, precisi e aggiornati sull'esecuzione del bilancio è pertanto indispensabile, sia per garantire una corretta esecuzione dei bilanci votati dagli organi legislativi che per consentire alle autorità di bilancio di monitorare quasi in tempo reale qualsiasi discostamento dall'andamento concordato.

Nella Relazione, approvata alla fine del 2012, si osserva come in precedenza la rendicontazione di bilancio a intervalli molto brevi fosse disomogenea nella maggioranza degli Stati membri. Anche laddove gli obblighi di rendicontazione erano definiti correttamente, i dati dell'amministrazione pubblica confluivano da diversi settori della stessa ed erano basati su principi contabili o statistici che differivano in termini di frequenza, scadenze per la rendicontazione o metodologie di compilazione. **Sussistono** pertanto importanti **margini di miglioramento** nella maggior parte degli Stati membri per quanto riguarda i sottosectori che non rientrano nell'amministrazione centrale. La Direttiva offre in proposito un'importante opportunità per armonizzare le convenzioni contabili delle diverse amministrazioni pubbliche, per razionalizzare le linee di trasmissione delle informazioni e per garantire che le istanze decisionali e gli osservatori esterni possano usufruire di un flusso di dati efficace. Dare una veste legale ai processi informali di raccolta già in atto e a nuovi requisiti statistici farebbe sì che le centinaia (e talvolta migliaia) di enti delle amministrazioni pubbliche siano debitamente integrate in un unico sistema di raccolta dati.

La Relazione nota tra l'altro come la Direttiva preveda espressamente (art.12) che le misure da essa previste si applichino in modo coerente e riguardino tutti i sottosectori dell'amministrazione pubblica. La Direttiva medesima fornisce la base per un'ampia estensione dei principi di contabilità, statistica, previsione e delle regole di bilancio agli enti di previdenza e assistenza sociale e alle amministrazioni locali, che insieme rappresentano una quota considerevole della spesa complessiva. Il documento conclude infine che **gli Stati membri devono ancora progredire** per garantire una copertura statistica puntuale e completa per tutti i sottosectori dell'amministrazione pubblica e che, inoltre – con riferimento al tema al nostro esame – molti degli Stati hanno dimostrato di impegnarsi per adottare disposizioni di coordinamento efficaci per le amministrazioni subnazionali, ma “i buoni propositi comunicati devono essere tradotti in disposizioni concrete e applicabili”.

L'importanza dell'armonizzazione contabile è stata sottolineata anche in nell'apposita Conferenza Eurostat del maggio 2013 sull'applicazione dei principi contabili europei per il settore pubblico ([EPSAS](#)), nel corso della quale il Presidente Van Rompuy ha affermato che : *"Una contabilità poco accurata contribuisce a far assumere decisioni politiche infondate, non induce a compiere sufficienti sforzi di consolidamento allorché il disavanzo e il debito sono sottostimati e, infine, determina la totale perdita di fiducia con conseguenti problemi di rifinanziamento. Sfortunatamente è quello che è avvenuto in Europa. La resa dei conti per non aver correttamente compilato i conti pubblici è arrivata per l'Europa e la lezione appresa non sarà dimenticata. (...) L'armonizzazione dei conti pubblici e la transizione verso principi contabili armonizzati per il settore pubblico negli Stati membri dell'UE sono sicuramente più facili da realizzare a parole che nei fatti. Il mio messaggio oggi è che in Europa abbiamo bisogno di una contabilità del settore pubblico armonizzata."*

Più recentemente, in una apposita [Relazione del 2013 della Commissione](#) in ordine all'applicazione dei principi contabili armonizzati per il settore pubblico (IPSAS) negli Stati

membri viene rilevato come *“In vista della compilazione delle statistiche macroeconomiche sull'amministrazione pubblica (...) la qualità dei dati statistici richiesti migliorerebbe considerevolmente se tutte le entità pubbliche applicassero principi contabili armonizzati. Ciò consentirebbe inoltre di utilizzare tavole di concordanza comuni per trasformare i conti delle entità in conti conformi al SEC, facilitando quindi notevolmente il processo di verifica statistica.*

La trasparenza di bilancio è necessaria ai fini della stabilità macroeconomica e della sorveglianza e dell'orientamento delle politiche. L'adozione di principi armonizzati di contabilità pubblica favorirebbe la trasparenza, la comparabilità e l'efficienza in termini di costi e costituirebbe la base per una migliore governance nel settore pubblico. A livello macroeconomico, la crisi finanziaria mette in evidenza l'importanza di disporre di dati finanziari e di bilancio tempestivi e affidabili e illustra le conseguenze di un'informativa finanziaria incompleta e scarsamente comparabile nel settore pubblico (...). Molti dei principali obiettivi definiti nella direttiva 2011/85/UE del Consiglio, come la maggiore trasparenza e la responsabilità del settore pubblico, nonché statistiche di bilancio più affidabili, aggiornate e comparabili necessitano di uno strumento comune, armonizzato e dettagliato di contabilità e di informativa finanziaria.”

Si rileva peraltro nel contempo in più parti che il percorso da compiere per mettere a regime i principi contabili armonizzati è ancora da portare a compimento, ritenendosi che l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di tali principi dovranno svolgersi gradualmente nell'arco di un determinato periodo di tempo. Essi saranno da attuare progressivamente nel medio termine, e, precisa la Relazione in questione, dovranno concentrarsi all'inizio sulle voci contabili in cui l'armonizzazione è più importante, quali entrate e spese (imposte e prestazioni sociali, passivi e attivi finanziari) e, in una seconda fase, sulle attività non finanziarie ed altro.

Per quanto prima illustrato, **l'Italia appare saldamente posizionata su questo percorso di armonizzazione**, presentando ormai – sulla base di una legislazione che ha trovato le sue prime attuazioni fin dal 2011 e che risulta ora compiutamente definita nel settore della finanza regionale e locale ed in fase avanzata con riguardo altri enti della pubblica amministrazione - un quadro contabile che risulta coerente con i principi dell'Unione europea in materia.

E' presente inoltre negli organismi europei che seguono il processo di armonizzazione: va in proposito rammentato che a seguito della Direttiva 85/2011/UE la Commissione Europea ha conferito mandato ad EUROSTAT di verificare la concreta applicabilità degli standard internazionali di contabilità pubblica nei vari Paesi dell'Unione Europea attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, denominato “Task Force IPSAS/EPAS”, composto da rappresentanti delle amministrazioni finanziarie. **La Ragioneria Generale dello Stato**, che segue ormai da anni i lavori del Board impegnato nell'elaborazione dei principi contabili internazionali per il settore pubblico (IPSAS Board), è **entrata a far parte** anche di questa **task force**.

Al momento tutto sembra prefigurare che **al termine dell'anno 2018**, quando a norma dell'articolo 16 della Direttiva la Commissione dovrà pubblicare (per la precisione, entro la data del 14 dicembre 2018) una **relazione finale** sugli esiti della stessa, l'Italia si presenterà con i requisiti di bilancio e con un quadro armonizzato coerente con quanto richiesto.